



Parte Speciale

Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Articolo 2 S: Durata

Articolo 3 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 3 bis S: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Articolo 4 S: Proprietà del software sviluppato e dei prodotti in genere

Articolo 5 S: Dimensioni massime dei singoli servizi

Articolo 7 S: Garanzie

Articolo 8 S: Subappalto

Articolo 9 S: Pianificazione delle attività

Articolo 10 S: Produttività e risorse impiegate

Articolo 11 S: Consegna, installazione, configurazione e personalizzazione

Articolo 12 S: Verifica di conformità

Articolo 13 S: Monitoraggio

Articolo 14 S: Penali

Articolo 15 S: Corrispettivo

Articolo 16 S: Fatturazione e pagamento

Articolo 17 S: Condizione particolare di risoluzione

Articolo 18 S: Privacy e subingresso nel contratto

Parte Generale

Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze retributive e contributive

Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza

Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti, ove applicabile

Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa

Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 10 G: Garanzia definitiva

Articolo 11 G: Recesso

Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi

Articolo 14 G: Subappalto

Articolo 15 G: Foro esclusivo

Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali

Articolo 17 G: Risoluzione

Articolo 18 G: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Articolo 19 G Incompatibilità

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione di servizi di sviluppo software, manutenzione e gestione applicativa dei sistemi informativi del MEF/DAG – ID 2185

Allegato 4 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona della persona di _____, in qualità di _____, giusta i poteri conferitigli da _____ in data _____ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche “**Committente**”)

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ = P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (di seguito per brevità anche “**Impresa**” o “**Fornitore**”)

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Impresa** o “**Fornitore**”)

PREMESSO CHE

- a) l’art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “*Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A. (...)*”; ;
- b) l’art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “*(...) Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi*”;
- c) in data 12 aprile 2013 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita Convenzione - ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135- disciplinante i rapporti – nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività relative al processo di

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l’acquisizione di servizi di sviluppo software, manutenzione e gestione applicativa dei sistemi informativi del MEF/DAG – ID 2185

3 di 34

Allegato 4 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei;

- d) in forza di tutto quanto precede, Consip provvede allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;
- e) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;
- f) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da _____ mediante _____ avente numero _____, del valore di _____, *<eventuale ove richiesto>*; e la polizza assicurativa richiesta della _____ avente numero _____>; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- g) successivamente alla sottoscrizione da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- h) il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: _____;
- i) il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";
- j) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- k) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Offerta Tecnica; Allegato "III" Capitolato tecnico; Allegato "IV" – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara, *<ove esistente>*; Allegato "V" Patto di integrità; "Allegato "VI": - Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web", *<eventuale, l'Allegato VII, il contratto di avallimento; rinumerare se del caso>*, nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- l) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari", ove non diversamente stabilito;
- m) valgono le seguenti definizioni:
 - per la Committente si intende Sogei S.p.A., Società Generale d'Informatica;



- per “Amministrazione” si intendono le strutture organizzative del Ministero dell’economia e delle finanze, della Corte dei conti, del DIPE, dell’Agenzia per la Coesione Territoriale nonché le altre Amministrazioni, compresi gli Enti e le Società pubbliche per cui Sogei svolge e/o svolgerà attività di natura informatica, interessate dalla fornitura;
- Il Fornitore prende atto che, con delibera n. 15/50, del 23 febbraio 2015, la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero, in relazione alla funzione assolta dalla Sogei, definita “infrastruttura critica informatica di interesse nazionale” dal Decreto del Ministero dell’Interno del 9 gennaio 2008, ha stabilito che la stessa “si può inquadrare nella categoria dei soggetti attivi, la cui attività istituzionale è finalizzata allo svolgimento della funzione fiscale. Tale attività presenta un carattere essenziale nell’attuale sistema di fiscalità di massa, in quanto strumentale alla fase dei controlli e dell’istruttoria tributaria, con l’obiettivo di assumere informazioni ed acquisire elementi di prova rispetto al comportamento dei contribuenti. Per tale motivo, l’attività della SOGEI S.p.A. può essere qualificata come servizio strumentale a sostenere l’agire amministrativo per il migliore perseguimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia della funzione fiscale. L’eventuale interruzione del servizio da parte della SOGEI S.p.A. potrebbe determinare effetti negativi in relazione all’erogazione di un servizio pubblico (corrispondente alla fase di attuazione delle prestazioni fiscali), con possibili ricadute anche nei confronti dei cittadini”. La Sogei è responsabile del corretto funzionamento dei sistemi informatici utilizzati dalle Amministrazioni per lo svolgimento di tali attività, intervenendo all’occorrenza, in tempo reale, per sanare eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti di tali sistemi attraverso la conduzione tecnico-operativa continuata ed una corretta manutenzione degli stessi. Con Deliberazione n. 18/159 pubblicata, come previsto per legge, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché sul sito internet della Commissione di garanzia, adottata nella seduta del 10 maggio 2018 la Commissione ha adottato la Regolamentazione da applicare alle astensioni collettive dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazioni di categoria, del personale dipendente della Società Sogei S.p.A. prevedendo le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, nonché le modalità e le procedure di erogazione delle stesse, conformemente a quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, e 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l’acquisizione di servizi di sviluppo software, manutenzione e gestione applicativa dei sistemi informativi del MEF/DAG – ID 2185

5 di 34

Allegato 4 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse proprio e dell'Amministrazione, affida al Fornitore, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
 - a) Servizi realizzativi di sviluppo e manutenzione evolutiva di software ad hoc comprensivi della manutenzione in garanzia per 12 mesi decorrente dalla "Data di accettazione della fornitura", di cui all'articolo 9 S "Verifica di conformità", e della documentazione tecnica e d'uso
 - b) Servizi di assistenza così suddivisi:
 - 1) Gestione applicativi;
 - 2) Servizio di manutenzione correttiva a pagamento;
 - c) servizio di supporto specialistico a consumo di cui al successivo art 11 S che la Committente si riserva di richiedere sulla scorta delle esigenze che emergeranno in corso di esecuzione contrattuale come previsto nel Capitolato Tecnico;
2. I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Committente alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
3. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso i sistemi applicativi descritti nell'Appendice 4 al Capitolato Tecnico. Salvo diversa indicazione della Committente, per la consegna il Fornitore dovrà attenersi alle modalità descritte nel Capitolato tecnico.
4. Il Fornitore consegnerà alla Committente, ai fini della sua approvazione, anche il *Piano di Lavoro Generale* entro 20 giorni dalla data di stipula, pena l'applicazione delle penali, ovvero provvederà alla schedulazione delle attività, sulla base di quanto riportato nel Capitolato Tecnico, contenente una proposta relativa ai termini per l'installazione, l'attivazione, la configurazione della fornitura e la verifica di conformità, nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto. Tale Piano di Lavoro Generale dovrà essere approvato dalla Committente entro 20 (venti) giorni dall'avvenuta consegna dello stesso. La Committente potrà richiedere eventuali modifiche sui termini proposti nel Piano di Lavoro Generale, che dovranno essere recepite dal Fornitore entro il termine di 3 giorni, pena l'applicazione delle penali. I termini previsti nel Piano di Lavoro Generale approvato dalla Committente devono intendersi inderogabili, pena l'applicazione delle penali.
5. Qualora, a seguito di successive verifiche, la Committente rilevasse che il Fornitore abbia consegnato dei beni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel contratto e/o nel piano di distribuzione, la Committente si riserva la facoltà di respingere i prodotti in consegna senza alcun addebito per la stessa.
6. E' designato quale Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, il Dott. _____. *<in alternativa>*: Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____>.



Il nominativo del Responsabile unico delle attività contrattuali è _____ il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto. I suoi riferimenti sono: tel. ____ mail ____ pec ____.

ARTICOLO 2 S

DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 60 mesi, di cui gli ultimi 12 di sola manutenzione in garanzia, decorrenti dalla “Data di avvio delle attività”, successiva al termine del periodo di affiancamento iniziale. L’avvio dell’esecuzione delle attività sarà comunicato dalla Committente via PEC. Le parti convengono pattizamente che la data di stipula del contratto coincide con la data di sottoscrizione da parte della SOGEI.
2. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Si precisa che, nei due mesi successivi alla stipula del Contratto, il Fornitore dovrà affiancare l’impresa che attualmente svolge il servizio oggetto del Contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti e/o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza. Per tutto il periodo di affiancamento di inizio fornitura, il Fornitore non percepirà alcun corrispettivo per le attività e i servizi oggetto della presa in carico. Durante la fase di affiancamento e sino alla data di inizio attività la responsabilità dei servizi e di tutte le attività continuerà ad essere in capo al Fornitore uscente.
4. Sia alla scadenza di ogni singolo intervento, sia al termine del periodo di erogazione dei servizi oggetto del Contratto, sia durante il periodo di garanzia, sia nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il Fornitore è tenuto, su richiesta della Committente, a fornire il personale necessario ad effettuare il trasferimento di know-how e delle competenze al personale dell’Amministrazione o a terzi da essa designati, con le tariffe unitarie giornaliere per figura professionale applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate.
5. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 3 S

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE

1. Sono a carico dell’Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi:

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l’acquisizione di servizi di sviluppo software, manutenzione e gestione applicativa dei sistemi informativi del MEF/DAG – ID 2185

7 di 34

Allegato 4 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- a) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
- b) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.

Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente.

I prodotti software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Committente alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nell'Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Il Fornitore si obbliga a consentire alla Committente e all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, oltre che dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

<eventuale nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all'avvalimento: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse

Classificazione del documento: Consip Public



umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto >.

ARTICOLO 3 BIS S

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
5. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre al Fornitore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 4 S

PROPRIETÀ DEL SOFTWARE SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE

1. La Committente e/o l'Amministrazione acquisisce/acquiscono il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dal Fornitore in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei



relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dal Fornitore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto. Restano inoltre di proprietà della Committente e/o dell'Amministrazione gli eventuali prodotti software realizzati ad hoc e/o eventuali personalizzazioni dei prodotti programma standard, utilizzati dal Fornitore per il funzionamento delle migliorie proposte, delle soluzioni indicate nell'Offerta Tecnica e dei sistemi realizzati in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 1, comma 3. Su richiesta della Committente e/o dell'Amministrazione, il Fornitore si obbliga espressamente a fornire alla Committente e/o all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario per il trasferimento della proprietà e/o delle licenze d'uso.

2. La Committente e/o l'Amministrazione potrà/potranno, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Committente e/o dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire alla Committente e/o all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Committente e/o dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
4. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà della Committente e/o dell'Amministrazione che ne potrà/potranno disporre liberamente.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di altre amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni, per 4 (quattro) anni decorrenti dalla data di decorrenza contrattuale del Contratto alle medesime condizioni, modalità e costi, anche ai sensi dell'art. 69, comma 4, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i..
6. Tutta la documentazione creata o predisposta dal Fornitore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente e/o dell'Amministrazione.
7. Restano esclusi dalla titolarità della Committente e/o dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
8. In caso di inadempimento da parte del Fornitore a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 17 S "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 5 S

DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI

1. Il Fornitore prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e



direttore dell'esecuzione" la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è quella riportata nel Capitolato Tecnico.

2. Il Fornitore prende atto che la Committente si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione al Fornitore e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 15 "Corrispettivo", comma 1, del Contratto.

ARTICOLO 6 S

PIANO DELLA QUALITA'

1. Il Fornitore si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale nei tempi indicati nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali.
2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte della Committente. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà al Fornitore i motivi del dissenso; quest'ultimo si obbliga entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione a recepire i rilievi ed a consegnarlo alla Committente, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 "Penali", e salvo, in ogni caso, il diritto della Committente di dichiarare risolto di diritto il Contratto. La mancata approvazione del Piano della Qualità generale entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla prima comunicazione di rilievo, al netto dei tempi necessari alla Committente per le valutazioni di competenza, comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 "Penali".
3. Il Fornitore si obbliga ad aggiornare il Piano della Qualità generale su richiesta della Committente entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 "Penali".
4. Resta inteso che i giorni utilizzati dal Fornitore per aggiornare il documento di cui al comma precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Committente e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto, a totale carico del Fornitore.
5. Il Fornitore si obbliga, altresì, a consegnare alla Committente, ove richiesto, (i) il Piano della Qualità obiettivo e/o (ii) gli aggiornamenti del Piano della Qualità generale così come riportato nell'Appendice al Capitolato Tecnico "Cicli e prodotti".

ARTICOLO 7 S

GARANZIE

1. Per ogni obiettivo positivamente rilasciato, il Fornitore è tenuto per tutta la durata del Contratto a garantire, su chiamata della Committente o di terzi da essa indicati, l'eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del Contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati e sulle interfacce utente, nonché l'eventuale



- conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e l'Amministrazione, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato Tecnico.
2. Il Fornitore prende atto che, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia di quanto realizzato in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 1 S, comma 3 "Oggetto, Luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, nonché all'adeguamento ed evoluzione delle soluzioni stesse.
 3. Nell'ipotesi di cui all'art. 2S "Durata" comma 1 lettera c), Il Fornitore è tenuto alla rimozione dei difetti e/o all'assistenza come indicato nel Capitolato Tecnico; a tal fine il Fornitore dovrà comunicare formalmente al Responsabile del procedimento e al Direttore dell'esecuzione di Sogei, entro il mese precedente al termine del periodo di erogazione dei servizi, l'indirizzo e-mail ed i riferimenti di fax e telefono del servizio di manutenzione correttiva in garanzia. Ogni variazione dei sopradetti riferimenti – durante l'intero periodo di garanzia - dovrà essere formalmente comunicata al Responsabile del procedimento e al Direttore dell'esecuzione una settimana prima della variazione. Si precisa che, in caso di mancata comunicazione nei termini sopra indicati (verrà considerata la data del protocollo della Committente), la Committente applicherà la penale di cui all'art. 14 "Penali".
 4. Il Fornitore garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica" e nei relativi manuali d'uso. Il Fornitore garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
 5. Le suddette garanzie sono prestate in proprio Il Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
 6. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui al successivo articolo intitolato "Verifica di conformità".
 7. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
 8. In caso di inadempienza da parte del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo intitolato "Risoluzione", in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c..

ARTICOLO 8 S

SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi commi 1 e 2>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservata di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____, salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 12, del d. lgs. n. 50/2016.



2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

< ...ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 9 S

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Il Fornitore si obbliga a consegnare il Piano di Lavoro generale, nei tempi e con le modalità indicati nel Capitolato Tecnico, riportando i nominativi ed i curricula dei Responsabili e delle singole risorse impiegate nelle attività nonché quanto previsto e/o richiesto dalla Committente, pena l'applicazione delle sanzioni previste nell'appendice 3 "Indicatori di qualità" al Capitolato Tecnico (RSCT- Rispetto di una scadenza contrattuale ed altri applicabili).
2. Successivamente al primo Piano di Lavoro di cui al precedente comma 1, il Fornitore si impegna a consegnare il Piano di Lavoro aggiornato, secondo le modalità, i contenuti ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico pena l'applicazione delle sanzioni richiamate al precedente comma 1.
3. I Piani di Lavoro saranno sottoposti ad approvazione della Committente secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà al Fornitore i motivi del dissenso che il Fornitore si obbliga, ora per allora, a recepire, aggiornando il Piano di Lavoro e consegnandolo alla Committente nei termini indicati nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle sanzioni richiamate al precedente comma 1 e salvo in ogni caso il diritto della Committente di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
4. Resta inteso che i giorni utilizzati dal Fornitore per aggiornare il documento di cui ai comma precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Committente e l'Amministrazione e saranno, pertanto, a totale carico del Fornitore. Il Fornitore si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornati i Piani di Lavoro in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.
5. Le attività svolte dovranno essere consuntivate dal Fornitore nei Piani di Lavoro, con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, nonché nella relativa Appendice "Cicli e prodotti", e sottoposte a verifica da parte della Committente.
6. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, dei termini contenuti nel Piano di Lavoro, comporterà l'applicazione delle penali.

ARTICOLO 10 S

PRODUTTIVITÀ E RISORSE IMPIEGATE

1. L'Impresa, conformemente a quanto riportato nel Capitolato Tecnico, dichiara che la produttività (espressa in punti funzione per giorni persona come valore medio su tutti i servizi di sviluppo e manutenzione evolutiva) è pari a _____.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione di servizi di sviluppo software, manutenzione e gestione applicativa dei sistemi informativi del MEF/DAG – ID 2185

13 di 34

Allegato 4 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



2. Il Fornitore (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) alla data di sottoscrizione del Contratto ha individuato nella persona di [] il proprio Responsabile della Fornitura al quale la Committente, nelle persone del proprio Responsabile del procedimento e del Direttore dell'esecuzione, può fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
3. Il Fornitore si obbliga a consegnare i *curricula* delle figure professionali impegnate nell'esecuzione del Contratto, nelle modalità e con tempi indicati dal Capitolato Tecnico.
4. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del Contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico, ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte dal Fornitore e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso nel Capitolato Tecnico.
5. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore a 15 (quindici) giorni solari, il Fornitore, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà chiedere l'autorizzazione alla Committente comunicandole la motivazione e consegnandole, con un preavviso di 15 (quindici) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
6. Il Fornitore riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
7. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 5 e 6, la Committente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
8. Ove la Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione al Fornitore, il quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
9. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
10. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Committente del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 7, il Fornitore si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Committente e a garantire la continuità del team di lavoro.
11. Il mancato rispetto dei termini sopra previsti comporterà a carico del Fornitore l'applicazione delle sanzioni previste dall'Appendice 3 "Indicatori di qualità" al Capitolato Tecnico: indicatore PFI - Personale inadeguato, indicatore RSCT- rispetto di una scadenza contrattuale e gli indicatori dei rilievi sui servizi interessati.
12. Il Fornitore prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del Contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure

Classificazione del documento: Consip Public



professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato nel Capitolato Tecnico e nel Contratto.

13. Il Fornitore si obbliga a fornire nel Piano di Lavoro la dichiarazione delle risorse con le certificazioni richieste per lo svolgimento dei servizi, nonché eventualmente offerte dal Fornitore nell'Offerta Tecnica, con l'evidenza dei profili professionali associati e dei servizi/attività a cui sono dedicati, impiegati senza soluzione di continuità ed in modo stabile presso la Committente e/o l'Amministrazione in pendenza contrattuale.
14. Il Fornitore garantisce e manleva la Committente e l'Amministrazione da eventuali danni causati a terzi dal proprio personale e/o da quello dei suoi affidatari nel corso dell'esecuzione delle attività ad essa affidate.
15. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Committente, fermo restando l'applicazione degli indicatori di qualità previsti nell'Appendice 3 al Capitolato Tecnico, si riserva il diritto al risarcimento del danno ed ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

ARTICOLO 11 S

CONSEGNA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E PERSONALIZZAZIONE

1. I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico, o altrimenti concordate con la Committente, e consegnati secondo la tempistica prevista nel Piano di Lavoro, pena l'applicazione delle sanzioni previste dagli indicatori applicabili nell'Appendice 3 "Indicatori di qualità" al Capitolato Tecnico.
2. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Committente, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato Tecnico; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
3. Ove vengano riscontrate anomalie, il Fornitore dovrà provvedere a proprio totale carico alla tempestiva eliminazione delle medesime, nei modi e nei tempi previsti nel Capitolato Tecnico.
4. Il Fornitore prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato Tecnico o, altrimenti, concordate con la Committente, equivale a mancata consegna.
5. L'Amministrazione e/o la Committente acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dal Fornitore in esecuzione del Contratto.
6. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

ARTICOLO 12 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ



1. Entro il termine di 15 giorni decorrente dalla data ultima di consegna, le componenti software, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", saranno sottoposte a Verifica di conformità da parte della Committente al fine di riscontrare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi Allegati.
2. A tal fine, contestualmente a verbali e lettera di accettazione e approvazione previsti dal Capitolato tecnico, come prescritto dal precedente articolo intitolato "Consegna, installazione, configurazione e personalizzazione" il Fornitore dovrà, altresì, consegnare un "Piano di collaudo", contenente la proposta relativa alle operazioni e funzionalità che saranno oggetto di Verifica di conformità dei prodotti oggetto della fornitura.
3. Il Fornitore prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
4. La verifica di conformità verrà effettuata, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà conclusa:
 - con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1 S, comma 1 lett. a) entro il termine di 30 giorni con decorrenza dalla consegna del Rapporto di Fine Installazione;
 - con riferimento al servizio di cui all'art. 1 S comma 1 lett. b), punto 1 e punto 2 entro il mese successivo al trimestre di riferimento;
 - con riferimento al servizio di cui all'art. 1 S comma 1 lett. c) entro il mese successivo al periodo di riferimento;
 - In caso di obiettivi critici per dimensione o complessità tale termine potrà eccezionalmente essere maggiore
5. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento.
6. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
7. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura" con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1 S comma 1, lett. a) ovvero "Data di accettazione del Servizio" con riferimento ai servizi di cui all'art. 1 S comma 1, lett. b), c) e lett. d), relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
8. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo articolo intitolato "Penali". Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.



9. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
10. In sede di verifica di conformità, il Fornitore si impegna a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature, nonché tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte della Committente e dell'Amministrazione.
11. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
12. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
13. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
14. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
15. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
16. Su richiesta del Fornitore, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all'art. 1 S.
17. Con cadenza trimestrale, il Fornitore dovrà dimostrare di aver correttamente eseguito le obbligazioni di cui agli articoli "Personale Impiegato" e "Inadempienze contributive e retributive" nel corso del periodo temporale sopra indicato, con riferimento agli obblighi retributivi e previdenziali nei confronti del personale impiegato nell'appalto; esso pertanto dovrà produrre la specifica dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da persona munita di comprovati poteri di firma del Fornitore stesso, degli eventuali subfornitori, attestanti ciascuna la corresponsione integrale delle retribuzioni nei confronti del proprio personale impiegato nell'appalto, secondo lo schema disponibile sul sito internet www.sogei.it -> Home > Area Fornitori, nella sezione "Dichiarazioni regolarità trattamenti retributivi". In mancanza di tale dichiarazione la Sogei si riserva il diritto di non procedere al pagamento delle fatture già trasmesse e di quelle future. Resta salva la facoltà di Sogei di eseguire verifiche a campione con possibilità di richiedere documentazione a comprova, diversa da quella sopra indicata. Resta salva altresì la facoltà di Sogei di chiedere al fornitore la produzione di quanto sopra sulla base di una diversa cadenza temporale."



ARTICOLO 13 S

MONITORAGGIO

1. Il Fornitore prende atto che la Committente si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato Tecnico.
2. Il Fornitore s'impegna a inviare tempestivamente alla Committente la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. Il Fornitore, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 15 "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
4. Il Fornitore si impegna a permettere l'accesso, alla Committente e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al Contratto, che è onere del Fornitore stesso predisporre.
5. Il Fornitore si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall'organismo di ispezione designato dalla Committente, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 19011:2012, secondo le modalità definite nel Capitolato Tecnico

ARTICOLO 14 S

PENALI

1. **Ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale:** per ogni 5 giorni lavorativi o frazione, non imputabili alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il "Valore di soglia" fissato per la scadenza contrattuale relativa al piano della qualità Generale nell'indicatore "RSCT – Rispetto di una scadenza contrattuale", presente nell'Appendice 3 "Indicatori di Qualità" Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 0,8‰ (zerovirgolaottopermille) del valore complessivo del Contratto di cui al successivo art. 15S "Corrispettivo", comma 1;
2. **Mancata approvazione del Piano della Qualità Generale:** per ogni giorno lavorativo eccedente i termini di cui al precedente art. 14 per l'approvazione del Piano della Qualità Generale, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del valore complessivo del Contratto di cui al successivo art. 15S "Corrispettivo", comma 1;
3. **Ritardo nella consegna delle soluzioni offerte e/o predisposizione migliorie:** per ogni giorno lavorativo, non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il "Valore di soglia fissato per ciascuna scadenza contrattuale relativa alla consegna all'Amministrazione delle soluzioni offerte e/o per ciascuna miglioria nell'indicatore "RSCT – Rispetto di una scadenza contrattuale", presente nell'Appendice 3

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione di servizi di sviluppo software, manutenzione e gestione applicativa dei sistemi informativi del MEF/DAG – ID 2185

Allegato 4 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



“Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 1‰ (unopermille) del valore complessivo del Contratto di cui al successivo art. 155 “Corrispettivo”, comma 1;

4. **Eccesso di rilievi sulla fornitura:** per ciascun rilievo, non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il “Valore di soglia” fissato per l’indicatore “RLFN – Rilievi sulla fornitura”, presente nell’ Appendice 3 “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari a Euro 2.500,00;
5. **Sospensione del collaudo:** al superamento del 10% del “Valore di soglia”, non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, stabilito nell’indicatore “TNCO – Test negativi in collaudo”, presente nell’Appendice 3 “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale di Euro 2.000,00 per ogni errore eccedente il 10%. In caso di due sospensioni sul medesimo obiettivo, non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, la Committente potrà applicare una penale del valore di Euro 10.000,00.
6. **Eccesso di difettosità per obiettivo:** per ogni errore di (DAES1 + DAES2) maggiore di 2, non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, stabilito nell’indicatore “DAES – Difettosità in avvio in esercizio”, presente nell’Appendice 3 “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari a Euro 5.000,00;
7. **Eccesso di rilievi sull’obiettivo:** per ogni rilievo eccedente il valore soglia di RSBA > 2, non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, stabilito nell’indicatore “RSBA - Rilievi sull’obiettivo”, presente nell’Appendice 3 “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari a Euro 5.000,00;
8. **Eccesso di rilievi sui servizi di gestione applicativi:** per ogni rilievo eccedente il valore soglia di RSGA > 3, non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, stabilito nell’indicatore “RSGA - Rilievi sui servizi di gestione applicativi”, presente nell’Appendice 3 “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari a Euro 4.000,00;
9. **Eccesso di rilievi sui servizi di Manutenzione Correttiva:** per ogni rilievo eccedente il valore soglia di RSMA \geq 3, non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, stabilito nell’indicatore “RSMA - Rilievi sui servizi di Manutenzione Correttiva”, presente nell’Appendice 3 “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale al Fornitore pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) del valore complessivo del servizio di manutenzione Correttiva indicato al successivo art. 155 “Corrispettivo”, comma 2, del Contratto, avuto riguardo al lotto di riferimento;
10. **Eccesso di rilievi sui servizi di Supporto Specialistico:** per ogni rilievo eccedente il valore soglia di RSSP > 2, non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, stabilito nell’indicatore “RSSP - Rilievi sul servizio di supporto specialistico”, presente nell’Appendice 3 “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari a Euro 5.000,00;
11. **Mancata tempestività nel ripristino di malfunzionamenti bloccanti:** per ogni 4 ore solari, o frazione, di ritardo del Fornitore nel ripristino dell’operatività del software applicativo in garanzia (su software realizzato/modificato dal Fornitore durante la fornitura) a seguito di

Classificazione del documento: Consip Public



un malfunzionamento bloccante, non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il valore soglia TROI1 e TROI2 fissati dall'indicatore di qualità "TROI -Tempestività di ripristino dell'operatività (per singolo intervento)", presente nell'Appendice 3 "Indicatori di Qualità" al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 0,5‰ (zervirgolacinquepermille) del valore complessivo del servizio di Manutenzione Correttiva indicato all'art. 15S "Corrispettivo", comma 2, del Contratto, avuto riguardo al lotto di riferimento;

12. **Mancata tempestività nel ripristino di malfunzionamenti non bloccanti:** Per ogni 8 ore lavorative, o frazione, di ritardo del Fornitore nel ripristino dell'operatività del software applicativo in garanzia (su software realizzato/modificato dal Fornitore durante la fornitura) a seguito di un malfunzionamento non bloccante, non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il valore soglia TROI3 e TROI4 fissato dall'indicatore di qualità "TROI -Tempestività di ripristino dell'operatività (per singolo intervento)", presente nell'Appendice 3 "Indicatori di Qualità" al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) del valore complessivo del servizio di Manutenzione Correttiva indicata all'art. 15S "Corrispettivo", comma 2, del Contratto, avuto riguardo al lotto di riferimento;
13. **Mancato rispetto della scadenza di messa in esercizio:** nel caso di mancato rispetto della scadenza relativa alla messa in esercizio dell'obiettivo, eccedente il valore soglia di RSTO ≤ 0 , non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, stabilito nell'indicatore "RSTO – Rispetto della scadenza temporale di un obiettivo", presente nell'Appendice 3 "Indicatori di Qualità" al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari a Euro 10.000,00;
14. **Mancato rispetto della scadenza di consegna (solo nel caso di obiettivi strategici):** nel caso di mancato rispetto della scadenza relativa all'ultima fase dell'obiettivo, eccedente il valore soglia di SPSS ≤ 0 , non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, stabilito nell'indicatore "SPSS – Slittamento nella consegna di un prodotto e/o di un'attività del servizio di Supporto Specialistico", presente nell'Appendice 3 "Indicatori di Qualità" al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari a Euro 4.000,00;
15. **Mancato miglioramento del livello di servizio SDUT:** nel solo caso di offerta tecnica migliorativa dell'indicatore SDUT, per ciascun 1% (o frazione) di differenza tra valore soglia migliorativa e valore rilevato (non comunque inferiore al 75% di soglia minima), non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, stabilito nell'indicatore "SDUT – Soddisfazione dell'utente", presente nell'Appendice 3 "Indicatori di Qualità" al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale di Euro 10.000,00;
16. **Ritardo negli adempimenti relativi al periodo di garanzia:** Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi previsti dagli adempimenti di cui all'art. 7S, comma 3, del Contratto, la Committente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del corrispettivo complessivo di cui al successivo art. 15S "Corrispettivo" comma 1.
17. **Inadempimento agli obblighi di cui all'art. 5G "Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive":** per ciascun inadempimento agli obblighi di cui all'art. 5G del Contratto la Committente si riserva di applicare una penale pari allo 1‰ (uno



per mille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 15S "Corrispettivo" comma 1.

18. In caso di revoca o sospensione del certificato di conformità alla norma EN ISO 9001:2000 rilasciato al Fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Committente si riserva di applicare una penale pari al 0,5% (zerovirgolacinque per cento) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 12 S "Corrispettivo", per il primo trimestre, o frazione, in cui perdura tale situazione.
19. Nel caso in cui, come previsto dall'"Allegato Privacy" al presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal - Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", Sogei applicherà al Fornitore - Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento una penale pari all'1 per mille del corrispettivo corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. __ comma 1 per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 17 S "condizione particolare di risoluzione".

Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 3 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.

Il Fornitore prende atto ed accetta che la Committente si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti comma anche durante gli eventuali periodi di sperimentazione delle applicazioni, così come specificato nel Capitolato tecnico.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Fornitore si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse/dovessero subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore.

La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo.

Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

Classificazione del documento: Consip Public



ARTICOLO 15 S

CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente art. 5S “Dimensioni massime dei singoli servizi” del Contratto, è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € [...],[...] = ([...]/[...]), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad <inserire importo a cifre e a lettere> € [...],[...] = ([...]/[...])
2. Il corrispettivo massimo complessivo risulta così suddiviso:
 - a) relativamente ai servizi realizzativi di sviluppo e manutenzione evolutiva, di cui all’art. 1S “Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione”, comma 1, lettera a), è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € [...],[...] = ([...]/[...]);
 - b) relativamente ai servizi di assistenza, gestione applicativi, di cui all’art. 1S “Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione”, comma 1, lettera b) punto 1, è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € [...],[...] = ([...]/[...]);
 - c) relativamente ai servizi di assistenza, servizi di manutenzione correttiva, di cui all’art. 1S “Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione”, comma 1, lettera b), punto 2, è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € [...],[...] = ([...]/[...]);
 - d) relativamente al servizio di supporto specialistico, di cui all’art. 1S “Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione”, comma 1, lettera c), è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € [...],[...] = ([...]/[...]);
3. Per la determinazione dei corrispettivi dei servizi, si applicheranno i seguenti criteri generali:
 - a. **per i servizi erogati in modalità progettuale:**
 - i) per gli obiettivi per i quali è applicabile una misurazione dell’impegno in Punti Funzione, il corrispettivo del singolo obiettivo verrà determinato sulla base del numero di Punti Funzione (per tipologia ADD, CHG e DEL) e per classe di progetto Gestionale (calcolati in conformità allo standard Ifpug e agli standard di determinazione dell’effort dei Punti Funzione della Committente, secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e relative Appendici, come approvati dalla Committente nell’ultimo piano di lavoro) per il valore unitario di cui al successivo comma 5;
 - ii) per gli obiettivi per i quali non è applicabile una misurazione dell’impegno in Punti Funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di giorni-persona approvati dalla Committente (sulla base delle indicazioni del Capitolato Tecnico) ed in ragione delle tariffe unitarie offerte per singola figura professionale indicate al successivo comma 6;
 - b. **per i servizi per i quali è prevista, nel Capitolato Tecnico, una modalità di erogazione a giorni persona**, il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal Consuntivo attività relativo al periodo di riferimento indicato dalla Committente (rilevazione giornaliera, consuntivazione mensile,



- fatturazione trimestrale), approvato dalla Committente secondo le modalità di cui al Capitolato Tecnico ed in ragione delle tariffe unitarie offerte per singola figura professionale, come indicate al successivo comma 6;
- c. **per il servizio di Manutenzione correttiva** il corrispettivo è determinato sulla base del numero di Punti Funzione affidati – non in garanzia (risultante dall’Inventario funzionale o diversamente determinato dal Fornitore ed approvato dalla Committente, e comunque non in garanzia) secondo le modalità di cui al Capitolato Tecnico ed in ragione del canone unitario mensile offerto dal Fornitore, indicato al successivo comma 7;
- d. **per il servizio di Supporto Specialistico** nei casi in cui è richiesta una gestione a “tempo e spesa”, il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal consuntivo riportato “Piano di Lavoro” relativo a ciascun mese solare, approvato dalla Committente secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e sulla base delle tariffe di cui al successivo comma 6.
4. La reperibilità telefonica è ricompresa nel corrispettivo e non comporterà alcun onere aggiuntivo. Le ore o frazioni relative ad interventi extra-orario di servizio (ivi comprese le eventuali estensioni pianificate) saranno remunerate come indicato nel Capitolato Tecnico e pertanto alla corrispondente tariffa unitaria per figura professionale maggiorata del 20%, in funzione del numero di ore di intervento effettivamente erogate ed approvate dalla Committente.
5. Il corrispettivo unitario di ogni singolo Punto Funzione di tipo ADD/CHG relativamente alla classe di progetto Gestionale è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € [...],[...] = ([...]/[...]). Il PF di tipo DEL è pari al 10% del PF ADD/CHG corrispondente;
6. Le tariffe (da intendersi comprensive delle spese di strumentazione, delle eventuali trasferte e/o reperibilità telefonica) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
Capo Progetto	€ [...],[...] = ([...]/[...])
Analista Funzionale	€ [...],[...] = ([...]/[...])
Analista Programmatore	€ [...],[...] = ([...]/[...])
Programmatore	€ [...],[...] = ([...]/[...])
Specialista di prodotto/tecnologia	€ [...],[...] = ([...]/[...])
Specialista di prodotto/tecnologia senior	€ [...],[...] = ([...]/[...])
Specialista di tematica	€ [...],[...] = ([...]/[...])
Visual Web Designer	€ [...],[...] = ([...]/[...])
Grafico Web	€ [...],[...] = ([...]/[...])

7. Il canone mensile per singolo Punto Funzione affidato al servizio di Manutenzione correttiva è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € [...],[...] = ([...]/[...]).
8. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Entro i limiti indicati nell’Appendice 3 “indicatori di qualità”, il non rispetto delle soglie di alcuni indicatori di



qualità comporterà la non erogazione della quota sospesa, la reiterazione dell'inadempimento comporterà l'applicazione delle penali.

9. Le tariffe professionali, i canoni mensili e i corrispettivi unitari del Punto Funzione sono accettati dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità. Per giornate festive si intendono soltanto le festività a carattere nazionale.
10. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
11. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
12. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
13. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.

Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.

Al presente contratto non si applica l'anticipazione del prezzo del 20% di cui all'art. 35, comma 18, del Codice, in quanto non ricorrono i presupposti ivi previsti.

ARTICOLO 16 S

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 15 S "Corrispettivo", comma 1, il Fornitore potrà emettere fattura trimestrale posticipata, cumulando nel trimestre di riferimento le quote corrispondenti alle fasi positivamente concluse, sulla base delle seguenti modalità:
 - a) per ciascun obiettivo dei servizi base di cui al precedente art. 15, comma 1, lettera a), il corrispettivo è così suddiviso:
per il Ciclo completo o ridotto:
 - i. il 10% al termine della fase di definizione;



- ii. il 20% al positivo esito della Verifica di conformità della fase di analisi o analisi e disegno;
- iii. il 20% al termine della fase di realizzazione;
- iv. il 30% all'esito positivo del collaudo e comunque al positivo esito della Verifica di conformità;
- v. il 20% al termine positivo dell'ultima fase prevista per l'obiettivo, unitamente agli importi relativi all'eventuale conguaglio maturato dalle diverse fasi di calcolo;

per il Ciclo Agile:

- i. il 10% al termine della fase di definizione;
 - ii. il 60% del singolo Sprint al positivo esito della Verifica di conformità della fase di Sprint iteration (fase che si può ripetere da 1 a n) per quanto realizzato nel singolo Sprint;
 - iii. 20% al positivo esito della Verifica di Conformità della fase di Collaudo Finale per quanto realizzato per l'obiettivo;
- il 10% al termine positivo dell'ultima fase prevista per l'obiettivo, unitamente agli importi relativi all'eventuale conguaglio maturato dalle diverse fasi di calcolo.

per il Ciclo Fase Unica o altri cicli di vita:

- i. il 50% al termine della fase di realizzazione;
- ii. il 30% all'esito positivo del collaudo e comunque al positivo esito della Verifica di conformità;
- iii. il 20% al termine positivo dell'ultima fase prevista per l'obiettivo, unitamente agli importi relativi all'eventuale conguaglio maturato dalle diverse fasi di calcolo;

- b) per i servizi di cui al precedente art. 1S, comma 1, lettera b), punto 1:
 - con cadenza trimestrale posticipata, un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate per tutti gli obiettivi positivamente accertati dalle relative verifiche di conformità nel periodo di riferimento;
- c) per il servizio di Manutenzione correttiva di cui al precedente art. 1S, comma 1, lettera b) punto 2
 - con cadenza trimestrale posticipata, un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate per tutti gli obiettivi positivamente accertati dalle relative Verifiche di conformità nel periodo di riferimento;
 -
- d) per il servizio di Supporto Specialistico di cui all'art. 1S, comma 1, lettera c) ovvero:
 - con cadenza trimestrale posticipata, un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate per tutti gli obiettivi positivamente accertati dalle relative verifiche di conformità nel periodo di riferimento;
 -

Relativamente agli obiettivi progettuali, si precisa che i corrispettivi maturati per le fasi di definizione, realizzazione e documentazione sono da considerarsi **acconti** sul corrispettivo



determinato al precedente punto 1). Si precisa che, in caso di interruzione dell'obiettivo per fatto imputabile al Fornitore, compreso il mancato superamento della Verifica di conformità, gli acconti, come sopra indicati e già corrisposti dalla Committente, verranno restituiti dal Fornitore mediante compensazione ovvero trattenuti mediante ritenuta sulla cauzione. Nel caso di interruzione dell'obiettivo per fatto non imputabile al Fornitore, si rimanda a quanto meglio specificato dal Capitolato Tecnico.

1. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Committente nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.
2. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore>*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
4. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
5. Si precisa che :
 - le fatture di cui al comma 1 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) Nota di consegna ii) Rapporto di fine installazione iii) verbale positivo di verifica di conformità iv) Nota rimozione dei residui/rifiuti (se presenti);
 - le fatture di cui al comma 1 lett. c) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) verbale positivo di verifica di conformità ii) dichiarazione interventi effettuati;
 -
6. indicare in fattura i dati sopra riportati>.
<nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione pro-quota, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
<nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si

Classificazione del documento: Consip Public



impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.

7. *<nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore/subaffidatario *> <in caso di acquisti per Consip:* La fattura, ovvero un allegato alla stessa, dovrà contenere l'esplicita menzione che le attività sono state eseguite con il ricorso o meno al subappalto/subaffidamento con indicazione dell'Impresa e del suo codice fiscale. In caso di ricorso al subappalto nei suddetti documenti dovrà essere indicato l'importo al netto dell'IVA di pertinenza del subappaltatore ed il periodo di competenza delle prestazioni eseguite. Inoltre, le fatture dei subappaltatori devono contenere, oltre a tutti gli elementi previsti per legge, anche una descrizione dell'attività eseguita, il numero di giornate lavorate, la figura professionale associata e il relativo prezzo unitario>.
8. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, saranno stabiliti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D. Lgs. 231/2002 e smi.
9. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: Areatesoreria@sogei.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. La dichiarazione dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione>

La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

10. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
11. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
12. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G, comma ____, del Contratto.
13. *<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI:* Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un RTI, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata

Classificazione del documento: Consip Public



la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate>.

ARTICOLO 17 S

CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE

1. *<eventuale, obbligatorio se richiesta certificazione EN ISO 9001:2000; NB rinumerare gli articoli successivi>*: Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2000 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto alle stesse condizioni di cui all’art. 17 G comma 1>.

2. Resta ferma la clausola risolutiva prevista all’art. 19 S

3. *<eventuale, in caso di nomina del Fornitore a Responsabile di Sogei>*

La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell’“Allegato Privacy” ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile, e/o del Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;

b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti da Sogei o da terzi incaricati da Sogei, di cui all’“Allegato Privacy” risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile, e/o dal Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;

c) nel caso in cui, a fronte della diffida di Sogei comunicata a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti della stessa Sogei o da terzi autorizzati nei confronti del Fornitore, non siano adottate dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile, e/o dal Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento, nei termini assegnati le misure tecniche ed organizzative di sicurezza idonee ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, come previsto dall’“Allegato Privacy”.

<eventuale, in caso di nomina del Fornitore a Responsabile o sub responsabile da parte di Consip Inail>



4. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:_____

a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell'art. 17 S ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile <eventuale: e/o del Terzo autorizzato>, <valutare se valorizzare: in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento>;

b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti dalla Committente o da terzi incaricati dalla Committente di cui all'art. 17 S risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile <eventuale: e/o del Terzo autorizzato>, <valutare se valorizzare: in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento>.

ARTICOLO 18 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.

Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.



La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 19 S

PRIVACY E SUBINGRESSO NEL CONTRATTO

<se il Fornitore è nominato Responsabile del Trattamento, perché Sogei è titolare del trattamento dei dati degli interessati, al momento della sottoscrizione del contratto (in ragione di quanto stabilito nella nota tecnica e nel caso in cui la nomina avvenga con la sottoscrizione del contratto):

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore - che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, di essere idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali ed ha assunto gli impegni previsti nella domanda di partecipazione - è altresì designato come Responsabile esterno dei trattamenti di dati, ai sensi dell'art. 28, comma 2 e ss., del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") e della normativa italiana di adeguamento al GDPR. Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite da Sogei, in qualità di Titolare, riportati nell'allegato XXX al presente contratto di cui forma parte integrante e sostanziale denominato "Allegato Privacy", nonché in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o



documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale) nonché alle eventuali istruzioni aggiuntive che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e la sicurezza dei trattamenti e dei dati personali *eventuale nel caso in cui il CT contenga prescrizioni per il fornitore*: ed a quanto previsto nel Capitolato tecnico>.

1. <se il Fornitore è nominato sub Responsabile del Trattamento, perché Sogei è responsabile del trattamento dei dati degli interessati, al momento della sottoscrizione del contratto (in ragione di quanto stabilito nella nota tecnica e nel caso in cui la nomina avvenga con la sottoscrizione del contratto)>

Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore - che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, di essere idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali ed ha assunto gli impegni previsti nella domanda di partecipazione - è altresì designato sub-Responsabile del trattamento, previa autorizzazione ricevuta dal Titolare, ai sensi dell'art. 28, comma 2 e ss., del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") e della normativa italiana di adeguamento al GDPR. Il sub-Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite da Sogei, in qualità di Responsabile iniziale del trattamento, riportati nell'allegato XXX al presente contratto di cui forma parte integrante e sostanziale denominato "Allegato Privacy", nonché in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale) nonché alle eventuali istruzioni aggiuntive che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e la sicurezza dei trattamenti e dei dati personali *eventuale nel caso in cui il CT contenga prescrizioni per il fornitore*: ed a quanto previsto nel Capitolato tecnico>.

- 1. <se il Fornitore può essere nominato Responsabile in corso di esecuzione contrattuale e Sogei può essere Titolare o Responsabile del Trattamento (in ragione di quanto stabilito nella nota tecnica e nel caso in cui la nomina avvenga con la sottoscrizione del contratto):>**
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore è consapevole, in ragione delle prestazioni da eseguire con lo specifico affidamento, di poter essere nominato da Sogei, in corso di esecuzione contrattuale, con il verbale di affidamento o con ulteriore documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale, come Responsabile esterno dei trattamenti di dati, in qualità di Responsabile primario o di Sub – Responsabile - in funzione della designazione fatta da SOGEI in qualità di Titolare ovvero di Responsabile primario del Titolare. In tal caso, troveranno applicazione le disposizioni contenute nell'Allegato privacy.
3. Il Fornitore in tal caso dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite da Sogei, riportati nell' "Allegato Privacy" al presente contratto di cui forma parte integrante e sostanziale, e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.>



4. Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte del **Fornitore** di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente Articolo e nell'Allegato Privacy <eventuale nonché nel Capitolato Tecnico>, la **Committente** potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Committente, ai suoi Clienti e/o a terzi.
5. L'Impresa prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta della Committente, l'Amministrazione beneficiaria del servizio/fornitura potrà subentrare, in ogni momento, senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla Committente stessa nel presente contratto. Essa si impegna, fin da ora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione.
6. L'Impresa si impegna, ora per allora, ad accettare, nell'ipotesi suddetta, le clausole usualmente inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i suoi fornitori.>>

ARTICOLO 20 S

OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Il Fornitore prende atto che il MOG Sogei è costituito da: (i) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001, (ii) Piano di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e si impegna a conoscere e rispettare quanto da essi disposto e rinvenibile sul sito **www.sogei.it**, nella sezione Società trasparente - altri contenuti - Prevenzione della corruzione con riferimento alla L. 190/2012 e nella sezione Società Trasparente - Disposizioni generali – Atti generali per quanto attiene al D.Lgs. 231/2001
2. Il Fornitore si impegna a conoscere e rispettare il Codice Etico Sogei rinvenibile sul sito **www.sogei.it**, nella sezione Società Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali.
3. Il Fornitore, inoltre, si impegna a conoscere e rispettare la parte relativa alle “Aree a rischio reato ex D.Lgs. n. 231/2001” che verrà messa a sua disposizione contestualmente alla documentazione contrattuale.
4. L'Impresa, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001; (ii) a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Sogei, ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iv) ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 adottati da Sogei. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Sogei e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
5. Inoltre, il Fornitore dichiara che: (v) non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate,



somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso.

6. Il Fornitore si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
7. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad indicare i soggetti obbligati per i quali si assume la garanzia del rispetto delle leggi applicabili, e in particolare delle Leggi anticorruzione e del Codice Etico.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Sogei ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Roma, li _____

La Committente
Il Presidente

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____

L'Impresa
il legale rappresentante

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____

Firma digitale: n. _____

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 2 S – Durata;

Articolo 3 bis S - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Articolo 4 S - Proprietà del software e dei prodotti in genere;

Articolo 7 S - Garanzie;

Articolo 12 S – Verifica di conformità

Articolo 14 S - Penali ;

Articolo 17 S – Condizione particolare di Risoluzione ;

Articolo 18 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Articolo 19 S –Privacy e Subingresso nel contratto;

Articolo **20 S** - Obblighi relativi al codice etico e al Piano di prevenzione della Corruzione

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione di servizi di sviluppo software, manutenzione e gestione applicativa dei sistemi informativi del MEF/DAG – ID 2185

33 di 34

Allegato 4 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 2 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Articolo 3 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;

Articolo 4 G - Obblighi di riservatezza;

Articolo 5 G - Brevetti industriali e diritti d'autore;

Articolo 6 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;

Articolo 7 G - Proprietà dei prodotti;

Articolo 8 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa;

Articolo 10 G – Cauzione;

Articolo 11 G – Recesso;

Articolo 12 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Articolo 13 G- Trasparenza dei prezzi;

Articolo 14 G – Subappalto;

Articolo 15 G- Foro esclusivo;

Articolo 16 G -Trattamento dei dati personali;

Articolo 17 G - Risoluzione;

Articolo 18 G - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico – Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza

L'Impresa

il legale rappresentante

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____ Firma digitale: n. _____